

Napoli, lì 23.07.2012**A tutti i clienti****Loro Sedi****Oggetto: Il delitto di omesso versamento di IVA**

In questa circolare affrontiamo i vari aspetti del **reato** di omesso versamento di IVA, introdotto nel nostro ordinamento con l'art. 35, comma 7, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito in L. 4 agosto 2006 n. 248) che ha modificato l'art. 10 *ter* del D.Lgs n. 74/2000.

La norma prevede quanto segue:

“La disposizione di cui all'articolo 10 *bis* si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l'Imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo”.

In altri termini chiunque non versa l'Iva per un ammontare superiore a euro cinquantamila per ciascun periodo di imposta soggiace alla reclusione da sei mesi a due anni.

Dalla norma emerge quindi che la fattispecie si applica a chiunque non versa l'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un importo superiore a cinquantamila euro, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo.

Il momento penalmente rilevante è il 27 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento. Il delitto ha natura di reato istantaneo e si consuma con la scadenza del termine. Quindi il versamento successivo al 27 dicembre, anche utilizzando la procedura del ravvedimento operoso, configura ugualmente il reato, anche se in questo caso il soggetto potrà usufruire dell'attenuante prevista dalla legge ed ottenere la riduzione della pena. Per quanto riguarda la prescrizione, il delitto è soggetto alla prescrizione ordinaria di sei anni (art. 157, comma 1, del codice penale).

E' importante evidenziare che la mancanza di liquidità, o anche una situazione di crisi di liquidità, non costituisce un motivo attenuante e non evita la configurazione del reato in capo al soggetto. Non vale quindi “giustificare” il mancato versamento dell'Iva con l'impossibilità di effettuarlo a causa della illiquidità. Sul punto si sono pronunciati più volte dottrina e giurisprudenza ed è pacifico che il soggetto Iva riceve la somma da versare allo Stato e non la versa perché utilizza per finalità diverse le somme incassate, pertanto il reato viene consapevolmente commesso.

C'è da evidenziare anche che in caso di condanna è prevista anche la confisca per equivalente sui beni del soggetto Iva.

Non è prevista udienza preliminare, né sono applicabili misure coercitive ed interdittive. In fase di indagine non sono utilizzabili intercettazioni.

Ovviamente lo studio è a disposizione per ogni approfondimento che riteniate opportuno e si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Dott. Alessandro Giuliano